



# **COMUNE DI ROCCABRUNA**

PROVINCIA DI CUNEO

e-mail : [info@comune.roccabruna.cn.it](mailto:info@comune.roccabruna.cn.it)

Sito : <http://www.comune.roccabruna.cn.it>

## **REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE DI ROCCABRUNA**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 21.05.2012**

## **Indice degli articoli:**

**ART.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

**ART.2 - DEFINIZIONI**

**ART. 3 - FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE**

**ART. 4 - ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE  
APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE**

**ART. 5 - CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

**ART. 6 - CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE DI STRADE DI USO PUBBLICO AD INIZIATIVA  
PUBBLICA O PRIVATA**

**ART. 7 - CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE**

**ART. 8 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

**ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE**

## ART.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente regolamento definisce i principi e disciplina i criteri in base ai quali una strada, o porzione di questa, appartenente al territorio comunale di Roccabruna viene amministrativamente classificata strada comunale ex art. 2 D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii..
2. Il presente regolamento richiama i principi legislativi su cui è fondata la disciplina, fornisce le definizioni principali, l'ambito di applicazione e il fine ad esso demandato. Nel documento è tracciata anche l'istruttoria in base alla quale dare corso alla definizione del regime giuridico di una strada appartenente al territorio comunale, che tiene conto, dei riferimenti normativi di cui al successivo comma 3.
3. Il presente regolamento si basa sui seguenti riferimenti normativi:
  - a) D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.. (Nuovo Codice della Strada, NCS);
  - b) L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
  - d) Codice Civile (in particolare artt. da 822 a 825);
  - e) Legge 21 novembre 1996, n. 86.

## ART.2 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
  - a) **Nuovo Codice delle Strada** (NCS): D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.;
  - b) **Strada**: area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Ai sensi dell' art. 3 del NCS il termine strada include ad esempio le aree su cui insistono rotatorie, intersezioni, nonché piste ciclabili in sede stradale; include altresì, oltre alla carreggiata, le fasce laterali ad essa esterne quali la banchina, il marciapiede e le aree di sosta.
  - c) **Regime giuridico della strada** (ex commi 3,5,6,7 dell' art. 2 del D.Lvo 285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii.): nell'ambito territoriale del Comune di Roccabruna si inquadra la generica strada, o porzione di essa, come *comunale* attestando così che l'area su cui insiste l'arco stradale ne possiede le principali caratteristiche, elencate al comma 5 del successivo art. 5, non necessariamente tutte concomitanti. Alle strade appartenenti al territorio del Comune di Roccabruna, classificate da quest' ultimo come *strade comunali*, si applica il NCS;
  - d) **Uso pubblico**: (*di una strada*): diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà privata destinata a strada quando questo è stato ed è goduto indiscriminatamente da tempo immemorabile dalla collettività medesima, ovvero per intervenuta usucapione, ovvero diritto della collettività di persone gravante sull'area di proprietà pubblica o privata destinata a strada in forza di apposito provvedimento, o accordo, disposto dall' amministrazione proprietaria, ovvero diritto della collettività di persone che grava su una strada di proprietà pubblica o privata in forza della necessità per la collettività di accedere ad un luogo di interesse pubblico (edifici con valenza pubblica ed ogni altra destinazione reputata a queste assimilabile).
  - e) **Strada comunale**: come previsto dall'art.2 comma 6 lettera D) del NCS, per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, sono così identificate:

Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale;
  - f) **Strada vicinale**: La strada vicinale può essere o meno soggetta ad uso pubblico. Viene definita ad uso pubblico se non è cieca, se il transito ai non residenti non è vietato da cartelli o sbarre e se congiunge la suddetta ad altre strade comunali o provinciali. Se la

strada non è soggetta ad uso pubblico può essere accessibile al pubblico oppure il transito può essere riservato ai residenti. I costi per la manutenzione della strada vengono sostenuti da un consorzio fra i proprietari dei fondi che ne usufruiscono. Il Comune può intervenire fino ad un quinto della spesa solo per opere da costruire o per rifacimenti, ma non per la manutenzione. Se la strada è soggetta ad uso pubblico è inclusa nell'apposito elenco istituito presso il Comune. L'inclusione della strada nell'elenco non ha carattere costitutivo, ma fa solamente presumere l'uso pubblico. L'uso pubblico della strada deve essere effettivo ed è dimostrato dalla presenza di tre requisiti:

- il passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad un gruppo territoriale
- la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, anche per il collegamento con la pubblica via
- un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile

g) **Elenco delle Strade e delle Piazze Comunali** (ESPC): elenco contenente l'insieme di tutte le strade appartenenti al territorio del Comune di Roccabruna aventi la caratteristica di uso pubblico;

h) **Classificazione/Declassificazione amministrativa delle strade comunali:**

procedimento istruttorio in base al quale una strada o porzione di questa viene inclusa/esclusa dall'ESPC, ovvero viene definita o meno *strada comunale*. Nel merito la legge delega ai Comuni la facoltà di adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade.

i) **Ufficio preposto alla gestione dell'istruttoria di classificazione:** attualmente la funzione risulta assegnata al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.

l) **Istante:** soggetto pubblico o privato richiedente lo stato giuridico del generico arco stradale, ovvero soggetto pubblico o privato esponente la necessità di verifica ed eventuale aggiornamento dello stato giuridico del generico arco stradale;

m) **Consiglio Comunale:** organo dell'amministrazione a cui è demandata la facoltà di approvare le decisioni proposte dall'Ufficio Tecnico comunale;

n) **Regione Piemonte:** organo di governo a cui è demandato, l'onere di pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Consiglio Comunale.

### **ART. 3 - FINALITA' E AMBITO D'APPLICAZIONE**

1. Il Presente regolamento disciplina il processo di definizione del regime giuridico delle strade e piazze presenti nel territorio comunale, ivi incluse le strade vicinali.

2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le Strade Provinciali ove non sia previsto specifico accordo in tal senso tra Comune di Roccabruna e Ente proprietario della strada. Per queste strade spettano all'Ente proprietario diverso dal Comune, le competenze previste dal NCS.

3. Ulteriori tipi di strada, quali ad esempio quelle di proprietà privata, che non possiedono le caratteristiche necessarie per essere definite *comunali*, quindi non iscrivibili nell'ESPC, rimangono soggette al regime giuridico, alle tutele e ai vincoli previsti dal Codice Civile.

4. Per le strade del territorio riconosciute *strade comunali* si applicano poteri e compiti dell'Ente proprietario così come definito all'art. 14 del NCS e questi ultimi sono esercitati dall'Amministrazione Comunale. All'Amministrazione Comunale sono demandati anche i poteri di verifica e aggiornamento dell'ESPC, ivi compresa la verifica della sussistenza delle condizioni per l'uso pubblico. I compiti di verifica e aggiornamento dell'ESPC, nonché di verifica dell'uso pubblico delle strade, sono attribuiti all'ufficio tecnico comunale.

### **ART. 4 - ISTRUTTORIA PER LA VERIFICA DEL REGIME GIURIDICO VIGENTE DELLE STRADE APPARTENENTI AL TERRITORIO COMUNALE**

La verifica del regime giuridico vigente di una strada o di una porzione di essa avviene dietro presentazione di richiesta all'ufficio tecnico comunale. L'istanza può essere presentata anche a mezzo posta elettronica inviando la stessa all'indirizzo: [ufficiotecnico@comune.roccabruna.cn.it](mailto:ufficiotecnico@comune.roccabruna.cn.it).

L'Ufficio tecnico comunale provvede entro i termini di legge a fornire all'istante il risultato della verifica condotta sull'ESPC e/o in base al presente regolamento, precisando così se l'arco stradale in questione sia o meno strada *comunale*. Il riscontro alla domanda presentata viene ottemperato dall'ufficio tecnico comunale e potrà avvenire nelle medesime forme con le quali è pervenuta la domanda stessa.

## **ART. 5 - CLASSIFICAZIONE O DECLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. La classificazione e/o declassificazione delle strade oggetto del presente regolamento attribuita al Comune di Roccabruna che vi provvede attraverso Delibera di Consiglio Comunale su proposta e in seguito ad istruttoria dell'Ufficio Tecnico comunale.

2. Il provvedimento di classificazione di un arco stradale, quindi l'iscrizione nell'ESPC, comporta principalmente la sussistenza delle condizioni per l'uso pubblico e definisce l'arco di strada comunale. Sulle strade comunali - e vicinali - come definite nel presente regolamento, si applicano i poteri di polizia amministrativa attribuiti al Comune; ogni fatto limitativo del diritto di uso pubblico è suscettibile del potere di intervento da parte dell'Ente a prescindere da questioni concernenti la proprietà.

3. La gestione e la manutenzione delle strade comunali spetta al Comune di Roccabruna.

4. La gestione delle strade classificate vicinali ai sensi del presente regolamento (private ad uso pubblico) - gestione intesa come potere di regolamentazione ed apposizione della segnaletica stradale, laddove ritenuto opportuno, spetta al Comune di Roccabruna. Salvo accordi, convenzioni, usi o consuetudini diversi gli oneri manutentivi rimangono in capo al titolare o ai titolari del diritto di proprietà e a coloro che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà, sia che queste si trovino o no contigue alle strade stesse, eventualmente riuniti in consorzio. Rimane in capo al Comune, in caso di inerzia di detti soggetti, il potere di intervento, salvo rivalersi successivamente per le spese eventualmente sostenute.

5. Il criterio con cui viene attribuito il regime giuridico di *strada comunale* è teso alla valutazione della sussistenza di diversi aspetti che possono conferire alla generica strada il carattere di *strada comunale*. Tali indicatori, la cui valutazione della sussistenza per il generico arco stradale spetta all'Ufficio Tecnico comunale, sono così indicativamente riassumibili:

- appartenenza della strada al territorio comunale,
- proprietà comunale dell'area su cui insiste la strada, per le strade di nuova costruzione conformità urbanistica dell'area su cui insiste,
- evidenza dell'area stradale nelle mappe catastali e relativa intestazione demaniale,
- soggetto manutentore della sovrastruttura stradale e delle infrastrutture ivi presenti,
- dimensioni tali da poter essere percorribili con mezzi motorizzati a minimo 4 ruote (comprese ambulanze),
- fondo stradale bitumato,
- strada non a fondo cieco, o che comunque finisca in una borgata;
- garanzia di sicurezza pubblica, per stabilità del fondo stradale, per presenza di segnaletica adeguata e a norma del NCS, barriere stradali, guard-rail ecc.
- uso pubblico e questioni di opportunità dettate da motivazioni legate alla mobilità.

Ai fini della classificazione di una strada gli aspetti sino ad ora elencati possono essere tutti concomitanti, tuttavia la causale principale che da sola può determinare la necessità di classificazione (o declassificazione in caso contrario) è l'uso pubblico dell'arco stradale. La classificazione di un arco stradale che insiste su proprietà privata non comporta il trasferimento del diritto reale in capo all'amministrazione; eventuali trasferimenti di

proprietà possono essere promossi dai titolari del diritto reale con oneri a loro carico e costituiscono oggetto di valutazione da parte dell'ufficio competente.

6. La strada declassificata d'ufficio, ovvero la strada che non possiede più i requisiti per permanere *strada comunale*, rimane strada comunale secondaria, ovvero strada di proprietà pubblica, ma non più di primaria importanza. La gestione e la manutenzione di questo genere di aree spetta all'Ente in qualità di proprietario del bene secondo criteri di effettiva necessità. Le strade classificate come strade comunali secondarie saranno percorribili esclusivamente con mezzi adeguati.

#### **ART. 6 - CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE DI STRADE DI USO PUBBLICO AD INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA**

1. Il provvedimento di classificazione di un arco stradale può essere promosso da soggetti pubblici o su istanza di privati depositando presso l'ufficio preposto quanto segue:

- a) Istanza di classificazione con relazione circa le motivazioni della richiesta
- b) mappa catastale;
- c) visure catastali relative alle particelle afferenti al tracciato stradale;
- d) scheda riepilogativa delle proprietà interessate;
- e) eventuale relazione geologica per accertare la stabilità del tracciato;
- f) repertorio fotografico;

#### **ART. 7 - CLASSIFICAZIONE NUOVE STRADE**

Le strade di nuova costruzione realizzate dall'Ente direttamente o da privati in seguito a convenzioni urbanistiche vengono iscritte nell'ESPC assumendo le caratteristiche di *strade comunali* nel momento in cui l'Ufficio Tecnico comunale, ha effettuato gli opportuni accertamenti (sopralluogo, verifica attestazioni di conformità soprattutto in relazione agli impianti, ecc.), lo stesso propone la classificazione ai sensi del presente regolamento.

L'attribuzione dello stato giuridico di strada comunale al nuovo arco stradale di cui al punto precedente, non comporta l'assunzione immediata da parte dell'Ente degli oneri mantentivi i quali rimangono subordinati alla collaudazione delle opere e la loro consegna così come regolato dall'appalto di costruzione o dalla convenzione urbanistica.

#### **ART. 8 - PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. I provvedimenti di classificazione e declassificazione adottati dal Comune di Roccabruna ai sensi della legge sono pubblicati nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Entro il termine di trenta giorni successivi, gli interessati possono presentare opposizione allo stesso Ente deliberante con riferimento ai provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva il Comune di Roccabruna.

3. Il Comune di Roccabruna trasmette i provvedimenti di classificazione e declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi della L.R. 21 novembre 1996, n. 86.

4. I provvedimenti di classificazione e declassificazione hanno effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino regionale.

#### **ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE**

Ai sensi del comma 6 dell'art. 65 dello Statuto Comunale, i regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.